

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FAUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRARI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) DI NELLA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - STELLA GIOVANNI

Seduta del 26/05/2020

FATTO

La parte ricorrente, titolare di un BPF serie Q/P, contesta il mancato rispetto da parte dell'intermediario dei rendimenti indicati nel retro del titolo, in particolare per ciò che concerne i rendimenti dal 21° al 30° anno.

Con il ricorso la ricorrente ha rappresentato quanto segue:

- è titolare di un BFP della serie Q/P n.***760 emesso in data 21/11/1988;
- in data 10/12/2018, presso l'ufficio dell'intermediario, veniva a conoscenza del valore di rimborso;
- il conteggio comunicato dall'intermediario coincide con il calcolo effettuato con il sito internet predisposto dall'intermediario, per € 1.566,15 al lordo della ritenuta fiscale;
- la liquidazione del buono, secondo l'intermediario, avverrebbe ad oggi con una somma nettamente inferiore rispetto a quanto quantificato con la tabella posta a tergo del BFP;
- a tutela del legittimo affidamento devono prevalere le condizioni riportate sul titolo rispetto a quelle stabilite dal DM del 1986;
- il buono in oggetto è stato emesso successivamente all'entrata in vigore del DM 13/06/1986 e sullo stesso sono stati apposti i timbri modificativi tranne per il periodo da 21° al 30° anno;
- non sono state diligentemente incorporate dall'intermediario, nel testo cartolare, le determinazioni ministeriali per i rendimenti.



Ciò esposto la cliente ha chiesto al Collegio “il riconoscimento delle condizioni contrattualmente convenute e descritte sul titolo...; nello specifico si richiede l’applicazione dei rendimenti indicati sul retro del titolo mediante timbratura sovrapposta alla griglia originaria...e la liquidazione degli interessi dal 21° al 30° anno, tenendo conto del rendimento stampato originariamente a tergo del titolo...poiché non si è variata né annullata né modificata la dicitura esprimente la regola circa l’interesse maturato nel periodo compreso tra il 21° e il 30° anno...”.

Con le controdeduzioni l’intermediario ha così replicato:

- la cliente contesta l’erroneità del calcolo degli interessi da parte dell’istituto con riferimento al periodo 21°-30° anno;
- il buono in oggetto, sui quali al momento del rilascio sono stati apposti il timbro “Q/P” e quello delle relative condizioni, appartiene a tutti gli effetti alla serie “Q” istituita con il decreto ministeriale del 13 giugno 1986;
- il rendimento dei buoni della serie Q è strutturato prevedendo un interesse composto per i primi vent’anni (ripartiti in scaglioni quinquennali a tasso crescente) e un importo bimestrale per il periodo dal 21° anno e fino al 31 dicembre del 30° anno, calcolato in base al tasso massimo raggiunto al 20° anno;
- per il rilascio dei buoni della serie Q ha correttamente utilizzato anche i moduli della serie P, provvedendo ad apporre sul fronte e sul retro i timbri previsti dalla normativa;
- in particolare il D.M. del 1986 ha prescritto di apporre sul retro del titolo un timbro contenente le indicazioni dei nuovi tassi e non anche l’importo da corrispondersi bimestralmente dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo (interesse semplice) rimaneva invariato in quanto rapportato al tasso di interesse massimo raggiunto e, cioè al tasso del 12% come indicato nel timbro (e non al 15% come previsto per la serie “P” non più in emissione);
- ha legittimamente modificato i rendimenti della serie P, i timbri sono stati apposti sul buono (fronte-retro) in oggetto al momento del rilascio in sostituzione e annullamento dei rendimenti indicati sul modulo, alla luce della normativa sopra richiamata;
- i timbri recano in modo chiaro e univoco la corretta serie di appartenenza, senza alcuna possibilità di fraintendimento, di dubbio o di affidamento incolpevole;
- il D.M. del 1986 stabilisce che venga apposto nella parte posteriore del buono un timbro contenente esclusivamente i quattro “nuovi tassi” e non anche “le somme complessivamente dovute derivanti dall’applicazione di questi ultimi”;
- la giurisprudenza di merito e legittimità (da ultimo SS.UU. n. 3963/19), nel riaffermare la piena legittimità dell’impianto normativo che disciplina il rilascio dei Buoni, ha ribadito che, secondo la disposizione del DPR n. 156/73, la misura dei tassi di interesse dei Buoni è stabilita dai decreti ministeriali istitutivi della relativa serie;
- “La sussistenza di un affidamento risulta infondatamente invocata, in quanto il titolare del Buono conosceva tutti i tassi di rendimento di tali Buoni (applicabili all’intera durata trentennale del Buono), come stabiliti dal DM o, comunque, avrebbe potuto conoscere tali tassi, usando la normale diligenza (cfr. Cass. SS.UU. n. 3963/2019)”;
- la sentenza della Corte di Cassazione a SS. UU. n. 13979/2007 ha deciso su una fattispecie del tutto diversa da quella qui in esame. In tal caso all’investitore era stato consegnato un buono appartenente ad una serie non più valida, senza però che sul titolo fosse contenuta alcuna indicazione in tal senso.

Con le conclusioni l’intermediario ha chiesto al Collegio di respingere il ricorso.

La cliente in sede di repliche ha precisato che:

- la pubblicazione del D.M. del 1986 nella Gazzetta Ufficiale non ha svolto la funzione di pubblicità (presunzione di conoscenza) in quanto tale funzione è riservata agli atti normativi e non agli atti amministrativi (come il D.M. in questione);



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- nel caso concreto le modifiche dei rendimenti sono operative solo attraverso l'apposizione dei timbri nei moduli cartacei;
- l'operato dell'intermediario ha leso il legittimo affidamento del risparmiatore circa il "non mutamento della regola apposta sul retro del titolo in relazione ai criteri di rimborso previsti per il periodo dal 21° al 30° anno".

DIRITTO

La presente controversia riguarda il seguente BPF, di cui la cliente ha allegato copia fronte/retro: buono serie Q/P n. ***.760 emesso il 21/11/1988.

Dagli atti non risulta che il buono sia già stato riscosso; in particolare, la cliente non ha allegato alcuna ricevuta di "rimborso".

Il ricorso è stato presentato in data 15.01.2020, dunque a tal data il buono risultava già scaduto (essendo stato emesso in data 21/11/1988).

La cliente afferma che in data 10/12/2018, presso l'ufficio dell'intermediario, è venuta a conoscenza del valore di rimborso. Il conteggio che è stato comunicato dall'intermediario coinciderebbe con il calcolo effettuato dalla cliente con il sito internet predisposto dall'intermediario, per € 1.566,15 al lordo della ritenuta fiscale.

L'intermediario con le controdeduzioni ha affermato che alla presentazione per il rimborso ha riconosciuto al titolare dei buoni esattamente quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del D.M. del 13 giugno 1986 e indicato nelle tabelle allegate al detto D.M.

Sulla base della documentazione agli atti e di quanto esposto dalla ricorrente, sembrerebbe che il BFP in oggetto non sia stato ancora liquidato e che sia contestata la modalità di calcolo ai fini dell'effettivo, futuro, incasso (nonostante l'affermazione dell'intermediario circa l'avvenuta liquidazione). La cliente non ha quantificato le maggior somme dovute in relazione al rendimento dell'ultimo decennio.

Il buono in questione è stato emesso - successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13.06.1986 - su un modulo stampigliato della serie "P", e nella facciata anteriore reca un timbro di variazione con la dicitura "SERIE Q/P". Quanto al retro, la tabella stampata sul cartaceo originale riporta i tassi di rendimento della serie Q/P: in particolare, per gli anni dal 21° al 30° il retro indica "più lire 64.537 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione".

Entrando nel merito della domanda della ricorrente avente ad oggetto il rendimento previsto dalla tabella poste sul retro del buono della serie Q/P, limitatamente al periodo dal 21° al 30° anno, in materia si è consolidato l'orientamento espresso dal Collegio di coordinamento dell'ABF (cfr. decisione n. 5676/2013), il quale - condividendo e sviluppando, con ampia e articolata motivazione, i principi enunciati sul punto da Cass., Sez. Un., n. 13979/2007 - ha riconosciuto che "con la sola eccezione dell'attribuzione alla parte pubblica dello jus variandi dei tassi di interesse mediante decreti ministeriali successivi all'emissione, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti: se si può ammettere che le condizioni del contratto vengano modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve invece escludere che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono".

Sicché, qualora il decreto ministeriale modificativo dei tassi sia antecedente alla data di emissione dei Buoni fruttiferi, si ritiene che possa essersi ingenerato un legittimo



affidamento del cliente sulla validità dei tassi di interesse riportati sui titoli e che tale affidamento, come affermato nella citata sentenza n. 13979 del 15.06.2007, debba essere tutelato. In tal caso, al ricorrente dovranno essere applicate le condizioni riprodotte sui titoli stessi (cfr. Coll. Milano, n. 4580/2015 e n. 5653/2015; Coll. Napoli, n. 882/2014 e n. 5577/2013; Coll. Roma, n. 2659/2015 e n. 5328/2014). Qualora, viceversa, i titoli siano stati emessi antecedentemente al decreto ministeriale modificativo dei tassi, vanno applicate le condizioni stabilite da tale decreto modificativo (cfr. Coll. Roma, n. 2664/2014).

Orbene nel caso di specie, sul retro del titolo risulta essere stato apposto - rispetto all'originaria tabella dei rendimenti stampata a tergo - un timbro "serie Q/P" con i nuovi rendimenti. Nella timbratura sovrapposta dall'ufficio postale manca tuttavia l'indicazione specifica del tasso di interessi per il periodo dal 21° al 30° anno. Dal punto di vista formale e letterale l'unico riferimento al rendimento del titolo per il periodo dal 21° al 30° anno rimane quello esplicitamente indicato nella postilla in calce alla tabellina degli interessi pattuiti, stampata sul retro del BPF.

Pertanto, il Collegio ritiene che, nonostante l'intervenuto decreto ministeriale, l'intermediario non abbia diligentemente incorporato nel testo cartolare le complete determinazioni ministeriali relative al rendimento del titolo (mancando la parte relativa al periodo dal 21° al 30° anno) e che tale comportamento abbia creato un falso affidamento nella ricorrente sottoscrittrice dei titoli stessi. Di conseguenza, in relazione al periodo indicato, non si può ritenere ammissibile la possibilità di eterointegrazione del contratto in base al regime speciale del buono in controversia introdotto dal D.M.13.06.1986 e alla ricorrente devono essere riconosciute le condizioni contrattualmente convenute e descritte sul titolo stesso, nei limiti della domanda, detratto quanto eventualmente già corrisposto dall'intermediario per interessi con riferimento agli anni in contestazione, dal 21° al 30°, e al netto delle ritenute fiscali (per decisioni in tal senso su casi analoghi a quello di specie, cfr. Coll. Milano, nn. 5998/2016, 5699/2015, 5108/2015 e 475/2013; v. anche Coll. Napoli, n. 6142/18; Coll. Torino, n. 4876/17; Coll. Roma, n. 226/2013).

Per completezza si osserva ancora che il descritto consolidato indirizzo dell'ABF è stato pienamente confermato dal Collegio di Coordinamento con la recente decisione n. 6142 del 03.04.2020. In merito al falso affidamento ingenerato nei clienti per effetto della mancata integrazione nel testo cartolare delle determinazioni ministeriali relative al rendimento del titolo serie Q/P anche per il periodo dal 21° al 30° anno, il Collegio di Coordinamento ha infatti osservato: "...Da quest'angolo visuale, assume un indubbio significato la circostanza che il richiamato art. 5 del D.M. 13 giugno 1986, con il quale era stata disposta l'ultima modifica dei tassi di interesse precedente all'emissione qui in rilievo secondo quanto previsto dall'art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Codice Postale) - che prevede e regola (non è superfluo rilevarlo) le variazioni dei tassi -, si è fatto carico di imporre agli uffici emittenti l'obbligo, pur quando fossero stati utilizzati moduli preesistenti, di indicare sul documento il differente regime cui essi erano soggetti; il che nella vicenda qui in esame non è accaduto con riguardo al periodo tempo dal 21° al 30° anno. Tale circostanza dimostra, invero, come il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore, anche a mente delle previsioni normative richiamate, sia destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva, appunto, la possibilità di una successiva etero-integrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell'art. 173 del Codice Postale. Disposizione, quest'ultima, che opera un ragionevole bilanciamento tra tutela del risparmio e un'esigenza di contenimento della spesa pubblica, nel pieno dei principi sanciti dagli artt. 3 e 47 Cost. (Corte Cost., n.26/2020)".



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il Collegio di Coordinamento, nell'accogliere da un lato la domanda del ricorrente volta ad ottenere, con riguardo al BFP della serie Q/P il rendimento previsto dalla tabella posta sul retro del buono limitatamente al periodo dal 21° al 30° anno, e nello respingere da altro lato la domanda del ricorrente volta ad ottenere, con riguardo al BFP della serie Q il valore assoluto dei rendimenti indicati sul retro dei titoli in controversia a partire dal 21° anno, ha formulato i seguenti principi di diritto:

- "A) Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell'art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli";
- "B) L'incompetenza dell'ABF a occuparsi della materia tributaria, non implica che sia precluso allo stesso organismo di accertare l'ammontare dei rendimenti dovuti al sottoscrittore di buoni fruttiferi postali là dove questi risultino contrattualmente collegati a parametri fiscali. In tal caso il regime fiscale, precedente o successivo all'emissione dei BFP, assume rilievo negoziale, valutabile al fine della determinazione del quantum della prestazione dedotta in contratto".

Si ribadisce, pertanto, che anche nel caso di specie la domanda della ricorrente avente ad oggetto il rendimento previsto dalle tabelle poste sul retro del buono della serie Q/P, limitatamente al periodo dal 21° al 30° anno, è fondata.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l'intermediario applichi le condizioni riportate sul retro del titolo, per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, al netto delle ritenute fiscali.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA